



Tax Newsletter n. 2/2017

Tax & Legal

Sintesi delle novità legislative e delle interpretazioni di prassi ministeriale e di giurisprudenza tributaria più significative del mese di febbraio 2017

kpmg.com/it



Indice

Parte prima

Legislazione

- 1 [Pagina 7](#) **Accertamento - IVA - Imposte sui redditi - Riscossione**
Conversione, con modificazioni, in L. n. 225 del 1° dicembre 2016 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016
- 2 [Pagina 7](#) **Accordi internazionali**
Accordo tra Italia e Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale - Entrata in vigore - Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale - Comunicato dell'8 febbraio 2017
- 3 [Pagina 7](#) **Imposte sui redditi**
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015 - Entrata in vigore - Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Comunicato stampa in G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2017
- 4 [Pagina 7](#) **Imposte sui redditi - IVA**
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, recante proroga e definizione di termini (c.d. 'Decreto Milleproroghe') - L. n. 19 del 27 febbraio 2017
- 5 [Pagina 7](#) **Imposte sui redditi**
Norma di contrasto all'evasione internazionale - Proroga al 31 dicembre 2017 - D.L. n. 244 del 2016, art. 13, comma 4-sexies - L. n. 19 del 27 febbraio 2017
- 6 [Pagina 8](#) **Imposte sui redditi**
Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 139 del 2015 - D.L. n. 244 del 2016, art. 13-bis - L. n. 19 del 27 febbraio 2017
- 7 [Pagina 8](#) **IVA**
Modifica della disciplina sulla liquidazione dell'IVA di gruppo - D.M. del 13 febbraio 2017
- 8 [Pagina 9](#) **IVA**
Elenchi Intrastat acquisti - Proroga al 31 dicembre 2017 - D.L. n. 244 del 2016, art. 13, commi 4-ter - 4-quinquies - L. n. 19 del 27 febbraio 2017
- 9 [Pagina 9](#) **IVA**
Nuove comunicazioni IVA - Proroga del primo invio al 16 settembre 2017 - D.L. n. 244 del 2016, art. 14-bis - L. n. 19 del 27 febbraio 2017

Parte seconda

Prassi

- 1 [Pagina 10](#) **Accertamento**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Presunzione relativa ai prelevamenti delle imprese - Nuove soglie - Retroattività: non sussiste - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 48
- 2 [Pagina 10](#) **Accertamento**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Presunzione relativa ai versamenti delle imprese - Nuove soglie: non operano - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 49
- 3 [Pagina 10](#) **Accertamento**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Certificazione Unica 2017 - Termini per l'invio - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 55
- 4 [Pagina 10](#) **Accertamento - Imposte sui redditi**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Accertamenti - Modello Ipea - Sospensione del termine per impugnare l'atto: compete anche in caso di accertamento della perdita spettante - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 47

- 5 [Pagina 11](#) **Agevolazioni**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Iperammortamento - Software embedded: spetta - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 8
- 6 [Pagina 11](#) **Agevolazioni**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Iperammortamento - Bene acquistato nel 2016: non spetta - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 9
- 7 [Pagina 11](#) **Agevolazioni**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Iperammortamento - Esercenti arti e professioni: non spetta - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 11
- 8 [Pagina 11](#) **Agevolazioni**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Iperammortamento - Software non riferibile al bene agevolato - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 12
- 9 [Pagina 12](#) **Agevolazioni**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Iperammortamento - Bene interconnesso: nozione - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 13
- 10 [Pagina 12](#) **Agevolazioni**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Iperammortamento - Perizia giurata: va redatta per singolo bene - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 14
- 11 [Pagina 12](#) **Agevolazioni**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Sterilizzazione ACE - Disapplicazione mediante interpello - Inammissibilità - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 17
- 12 [Pagina 12](#) **Agevolazioni**
Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo - Costo dei beni immateriali acquistati da società sottoposta a procedura fallimentare - Ammissibilità al beneficio - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 19 del 14 febbraio 2017
- 13 [Pagina 13](#) **Agevolazioni**
Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Costi per consulenze e altre attività rese da terzi - Ammissibilità al beneficio: condizioni - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 21 del 20 febbraio 2017
- 14 [Pagina 13](#) **Imposta di registro**
Modalità di tassazione decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore, precedentemente escusso dal creditore, che abbia agito in via di regresso nei confronti del debitore principale - Imposta di registro proporzionale - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 22 del 22 febbraio 2017
- 15 [Pagina 13](#) **Imposte sui redditi**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Regimi speciali - Revoca delle opzioni tardiva - Remissione in bonis - Ammissibilità - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 29
- 16 [Pagina 13](#) **IMU**
Immobili fieristici - Esenzione: condizioni - Risposta a Interrogazione parlamentare n. 5-10599 del 16 febbraio 2017
- 17 [Pagina 14](#) **IVA**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Comunicazioni IVA - Opzione: esercitabile da parte dei soggetti che emettono fatture - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 32
- 18 [Pagina 14](#) **IVA**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Comunicazioni IVA - Operazioni non documentate da fattura: non sussiste l'obbligo - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 33
- 19 [Pagina 14](#) **IVA**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Comunicazioni IVA - Casi di esclusione - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 34
- 20 [Pagina 15](#) **IVA**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Note di variazione IVA - Obblighi del curatore - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 36
- 21 [Pagina 15](#) **IVA**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Note di variazione IVA - Concordato preventivo - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 37
- 22 [Pagina 15](#) **IVA**
Acquisti in esenzione da imposta oltre il limite del plafond - Modalità di regolarizzazione - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 16 del 6 febbraio 2017

- 23 [Pagina 16](#) **IVA**
Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute - Primi chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 1 del 7 febbraio 2017
- 24 [Pagina 16](#) **IVA**
Novità in materia di dichiarazioni d'intento da marzo e da aprile 2017 - Agenzia delle Entrate, Nota n. 4 del 7 febbraio 2017
- 25 [Pagina 16](#) **IVA**
Opzione per la liquidazione dell'IVA di gruppo - Per il 2017 vale anche la comunicazione col modello IVA 26 - Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 10 febbraio 2017
- 26 [Pagina 16](#) **IVA**
Comunicazioni relative ai modelli INTRA-2 - Differimento della abrogazione - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Istat, Comunicato stampa congiunto del 17 febbraio 2017
- 27 [Pagina 17](#) **Processo tributario**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Definizione agevolata - Rinuncia al ricorso - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 42
- 28 [Pagina 17](#) **Processo tributario**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Rottamazione delle cartelle - Contenzioso favorevole al contribuente - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 43
- 29 [Pagina 17](#) **Processo tributario**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Definizione agevolata - Soccombenza in primo grado - Rinuncia al giudizio: effetti - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 44
- 30 [Pagina 18](#) **Processo tributario**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 45
- 31 [Pagina 18](#) **Riscossione**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Versamenti - Nuovo calendario per i versamenti rateali - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 31
- 32 [Pagina 18](#) **Sanzioni amministrative**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Indebito utilizzo del credito in compensazione - Sanzione per dichiarazione infedele: si applica solo sul credito effettivamente utilizzato - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 38
- 33 [Pagina 19](#) **Sanzioni amministrative**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Indebito utilizzo del credito in compensazione - Sanzione per dichiarazione infedele: si applica solo sulla differenza tra credito utilizzato e credito effettivamente spettante - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 39
- 34 [Pagina 19](#) **Sanzioni amministrative**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Sanzioni tributarie - Indebito utilizzo del credito in compensazione - Sanzione per dichiarazione infedele: si applica solo sul credito effettivamente utilizzato - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 40
- 35 [Pagina 19](#) **Sanzioni amministrative**
Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Sanzioni tributarie - Correzione errori contabili - Dichiarazione integrativa a favore - Procedura di cui alla Circolare n. 31 del 2013: superata - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 41

Parte terza

Giurisprudenza

- 1 [Pagina 20](#) **Accertamento**
Dividendi percepiti da fondi pensione extracomunitari - Ritenuta alla fonte maggiore rispetto alla ritenuta applicabile ai fondi residenti - Normativa antidiscriminatoria UE in materia di circolazione di capitali: applicabilità - Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, Sentenze nn. 291, 292 e 293 del 27 aprile 2016
- 2 [Pagina 20](#) **Accertamento**
Royalties da sfruttamento di un marchio - Ritenuta ridotta sulla base di una Convenzione contro la doppia imposizione - Requisito di beneficiario effettivo: necessità - Certificazione di residenza: non sufficiente - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 5986 del 17 novembre 2016
- 3 [Pagina 20](#) **Accertamento**
Dividendi - Esenzione in base all'art. 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (regime Madre-Figlia) - Clausola antielusiva specifica - Requisito di beneficiario effettivo: necessità - Certificazione di residenza in uno Stato Membro UE: non sufficiente - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 5986 del 17 novembre 2016
- 4 [Pagina 21](#) **Accertamento**
Controlli 'a tavolino' - Obbligo del contraddittorio: sussiste - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 2 del 3 gennaio 2017
- 5 [Pagina 21](#) **Accertamento**
Compensi per la distribuzione di copie di programmi informatici - Qualifica di royalties: non sussiste in assenza di diritto di riproduzione e sfruttamento del diritto d'autore sul programma - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 60 del 18 gennaio 2017
- 6 [Pagina 21](#) **Accertamento**
Omessa ritenuta alla fonte - Regime sanzionatorio: non riguarda il sostituito - Commissione Tributaria Provinciale di Parma, Sentenza n. 35 del 20 gennaio 2017
- 7 [Pagina 21](#) **Accertamento**
Accertamento con adesione - Presentazione dell'istanza mediante raccomandata: è valida - Termini: decorrenza dalla data di spedizione - Cassazione, Sentenza n. 3335 dell'8 febbraio 2017
- 8 [Pagina 22](#) **Accertamento**
Istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo - Acquiescenza: non sussiste - Cassazione, Sentenza n. 3347 dell'8 febbraio 2017
- 9 [Pagina 22](#) **Imposta di registro**
Art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 - Funzione antielusiva - Esclusione - Cassazione, Sentenza n. 3562 del 10 febbraio 2017
- 10 [Pagina 22](#) **Imposte indirette**
Imposta sulle donazioni - Istituzione del trust - Tassazione proporzionale - Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sentenza n. 9525 del 28 dicembre 2016
- 11 [Pagina 23](#) **Imposte sui redditi**
Società di comodo - Impossibilità di locare l'unico bene strumentale per effettive condizioni di mercato - Configura 'oggettiva situazione' valida ai fini della disapplicazione della norma- Cassazione, Sentenza n. 5080 del 28 febbraio 2017
- 12 [Pagina 23](#) **Imposte sui redditi**
Regime CFC - Aliquota minima applicabile - Cassazione, Sentenza n. 5154 del 28 febbraio 2017
- 13 [Pagina 23](#) **IMU - TASI**
Impianti di risalita - Categoria catastale: D/8 - Cassazione, Ordinanze nn. da 1442 a 1445 del 20 gennaio 2017
- 14 [Pagina 24](#) **IRAP**
Qualifica di holding industriale - Criteri - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 369 del 17 gennaio 2017
- 15 [Pagina 24](#) **IVA**
Indicazione in dichiarazione di un credito superiore a quello spettante - Parziale utilizzo in compensazione - Indebito o fraudolento uso del credito: non sussiste - Cassazione, Sentenza n. 2882 del 3 febbraio 2017

- 16 [Pagina 24](#) **IVA**
Cessioni intracomunitarie - Non imponibilità - Mancata iscrizione al Vies - Irrilevanza in presenza dei requisiti sostanziali - Corte di Giustizia, Sentenza n. C-21/16 del 9 febbraio 2017
- 17 [Pagina 25](#) **Processo tributario**
Mancata attestazione di conformità - Notifica di copia priva di una o più pagine - Conseguenze - Cassazione, Ordinanza n. 22106 del 31 ottobre 2016
- 18 [Pagina 25](#) **Processo tributario**
Credito d'imposta non indicato in dichiarazione - Spettanza in sede giudiziale in presenza dei requisiti sostanziali - Cassazione, Sentenza n. 26550 del 21 dicembre 2016
- 19 [Pagina 25](#) **Processo tributario**
Giudicato - Ultrattività: sussiste per le imposte dirette - Cassazione, Sentenza n. 3569 del 10 febbraio 2017
- 20 [Pagina 26](#) **Sanzioni amministrative**
Istituto della continuazione ex art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 472 del 1997 - Tardivo od omesso versamento: inapplicabilità - Cassazione, Sentenza n. 1540 del 20 gennaio 2017
- 21 [Pagina 26](#) **Sanzioni amministrative**
Tardivo versamento - Violazione sostanziale: sussiste - Incertezza normativa tributaria: nozione - Cassazione, Sentenza n. 4960 del 27 febbraio 2017
- 22 [Pagina 26](#) **Statuto del contribuente**
Interpelli - Inoppugnabilità - Applicabilità ai procedimenti in corso - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 9725 del 23 dicembre 2016

Parte prima

Legislazione

- 1** **Accertamento - IVA - Imposte sui redditi - Riscossione**
Conversione, con modificazioni, in L. n. 225 del 1° dicembre 2016 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016

Il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili è stato convertito, con modificazioni, mediante la L. n. 225 del 1° dicembre 2016, pubblicata in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016.
- 2** **Accordi internazionali**
Accordo tra Italia e Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale - Entrata in vigore - Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale - Comunicato dell'8 febbraio 2017

L'Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale tra Italia e Turkmenistan, firmato a Roma il 4 maggio 2015, è in vigore dal 18 gennaio 2017, data nella quale è avvenuto lo scambio delle notifiche, necessario, ai sensi dell'art. 13 dell'Accordo stesso, ai fini dell'entrata in vigore. L'Accordo è stato ratificato mediante L. n. 217 del 3 novembre 2016, pubblicata sulla G.U. n. 276 del 25 novembre 2016 (si veda la nostra [TNL n. 11/2016](#)). L'avvenuto scambio delle notifiche, e la conseguente entrata in vigore, dal 18 gennaio, sono stati resi noti mediante un Comunicato del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato in G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2017.
- 3** **Imposte sui redditi**
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015 - Entrata in vigore - Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Comunicato stampa in G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2017

Mediante pubblicazione in G.U. di un Comunicato stampa, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale annuncia l'entrata in vigore, con decorrenza dal 18 gennaio 2017, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, per effetto del perfezionarsi dello scambio delle notifiche.
- 4** **Imposte sui redditi - IVA**
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, recante proroga e definizione di termini (c.d. 'Decreto Milleproroghe') - L. n. 19 del 27 febbraio 2017

Il D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, recante proroga e definizione di termini, è stato convertito, con modificazioni, mediante la L. n. 19 del 27 febbraio 2017, pubblicata in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017. Le modifiche apportate dalla Legge di conversione hanno efficacia dal 1° marzo 2017.
- 5** **Imposte sui redditi**
Norma di contrasto all'evasione internazionale - Proroga al 31 dicembre 2017 - D.L. n. 244 del 2016, art. 13, comma 4-sexies - L. n. 19 del 27 febbraio 2017

Il comma 4-sexies sopprime l'art. 1, comma 147, della L. n. 208 del 2015, norma mai attuata, che demandava ad apposito D.M. l'individuazione dei criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale.



6

Imposte sui redditi

Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 139 del 2015 - D.L. n. 244 del 2016, art. 13-bis - L. n. 19 del 27 febbraio 2017

Con tale disposizione vengono estese le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali.

Si consente a tali soggetti, con esclusione delle micro-imprese, il riconoscimento ai fini fiscali della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma, disattivando anche le regole di competenza fiscale contenute nell'art. 109, commi 1 e 2 del TUIR.

Coerentemente con tali modifiche, viene prorogato di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate dalle novità contabili in commento, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

7

IVA

Modifica della disciplina sulla liquidazione dell'IVA di gruppo - D.M. del 13 febbraio 2017

Il D.M. del 13 febbraio 2017, pubblicato in G.U. n. 46 del 24 febbraio 2017 ed in vigore dalla stessa data, modifica, a decorrere dal periodo 2017, la disciplina sulla liquidazione dell'IVA di gruppo, contenuta nel D.M. del 13 dicembre 1979, in adeguamento all'art. 73, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, come sostituito ad opera dell'art. 1, comma 27, della L. n. 232 del 2016 (Legge di Bilancio 2017).

Fra le novità più rilevanti si segnalano:

- La possibilità per le società di persone di partecipare in qualità di controllate alla procedura di liquidazione di gruppo;
- La necessità che il requisito del controllo, per la società del gruppo, sussista almeno a partire dal 1° luglio dell'anno solare precedente a quello in cui l'opzione viene esercitata (e non più dall'inizio di detto anno);
- L'obbligo, previsto a partire dal 2017, di comunicare l'opzione per la liquidazione di gruppo non più mediante la presentazione dell'apposito modello IVA 26, bensì nell'ambito della Dichiarazione IVA presentata nell'anno solare a partire dal quale si intende applicare il regime;
- L'estensione della validità dell'opzione, che ha effetto fino a revoca, e non più per il solo anno in cui viene esercitata.



8

IVA

Elenchi Intrastat acquisti - Proroga al 31 dicembre 2017 - D.L. n. 244 del 2016, art. 13, commi 4-ter - 4-quinquies - L. n. 19 del 27 febbraio 2017

Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione Europea, previsti dall'art. 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993 (c.d. Intrastat acquisti o INTRA-2), sono prorogati al 31 dicembre 2017.

La presentazione da parte dei contribuenti in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del D.P.R. n. 633 del 1972 resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea e quelli da questi ultimi ricevuti è effettuata anche per finalità statistiche.

La predetta presentazione non riguarda più anche gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi (generici).

I soggetti di cui all'art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c) del D.P.R. n. 633 del 1972 (ossia enti, associazioni e organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA, ovvero enti non commerciali, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole), non presentano più l'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi generici ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Viene abrogata la previsione che escludeva dagli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con effetto dal 1° gennaio 2018, definirà significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti.

9

IVA

Nuove comunicazioni IVA - Proroga del primo invio al 16 settembre 2017 - D.L. n. 244 del 2016, art. 14-bis - L. n. 19 del 27 febbraio 2017

Per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo spesometro) è effettuata su base semestrale.

Il termine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017. Per il secondo semestre del 2017 la comunicazione può essere effettuata entro il mese di febbraio 2018.

Per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010) rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.



Parte seconda

Prassi

1

Accertamento

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Presunzione relativa ai prelevamenti delle imprese - Nuove soglie - Retroattività: non sussiste - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 48

La presunzione relativa ai prelevamenti per le imprese (inapplicabile nei riguardi degli esercenti arti e professioni), di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dal D.L. n. 193 del 2016, si applica agli importi superiori a euro 1.000 giornalieri ed euro 5.000 mensili. La nuova disposizione è applicabile a partire dal 3 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 225 del 2016).

2

Accertamento

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Presunzione relativa ai versamenti delle imprese - Nuove soglie: non operano - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 49

L'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dal D.L. n. 193 del 2016, interviene solamente sui prelievi non giustificati, e non anche sui versamenti, per i quali rimane in vigore la regola che costituiscono presunzione di reddito qualora non risultino 'giustificati'.

3

Accertamento

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Certificazione Unica 2017 - Termini per l'invio - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 55

In conformità con quanto già chiarito mediante le Circolari n. 6 del 2015 e n. 12 del 2016, anche nel 2017 l'invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale o redditi esenti) può avvenire successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del Modello 770.

4

Accertamento - Imposte sui redditi

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Accertamenti - Modello Ipea - Sospensione del termine per impugnare l'atto: compete anche in caso di accertamento della perdita spettante - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 47

Ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, in sede di accertamento il contribuente ha la facoltà di chiedere che le perdite pregresse siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili e, a tal fine, deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente entro il termine per la proposizione del ricorso che, in tal caso, viene sospeso per un periodo di sessanta giorni (c.d. Modello Ipea). Ove l'ufficio all'esito del controllo della spettanza dello scomputo, neghi lo scomputo delle perdite, la presentazione del Modello Ipea sospende comunque per un periodo di sessanta giorni il termine per l'impugnazione dell'atto che, in tale ipotesi, è pari a centoventi giorni (fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione feriale previsto dalla L. n. 742 del 7 ottobre 1969).



5

Agevolazioni

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Iperammortamento - Software embedded: spetta - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 8

Se il *software* è 'embedded', e quindi acquistato assieme al bene materiale Industria 4.0, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l'iperammortamento.

6

Agevolazioni

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Iperammortamento - Bene acquistato nel 2016: non spetta - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 9

Un bene materiale strumentale nuovo, elencato nell'allegato A e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150 per cento, ma può beneficiare solo di quella del 40 per cento. Infatti il c.d. iperammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 (ovvero al 30 giugno 2018 in presenza di determinate condizioni) e l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (i.e., rileva la data di consegna, per i beni materiali).

7

Agevolazioni

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Iperammortamento - Esercenti arti e professioni: non spetta - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 11

Il tenore letterale della disposizione di cui al comma 11 ('per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione...'), il contenuto dell'allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017 nonché la tipologia di beni agevolabili inducono a ritenere che la maggiorazione del 150 per cento riguardi soltanto i titolari di reddito d'impresa.

8

Agevolazioni

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Iperammortamento - Software non riferibile al bene agevolato - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 12

L'art. 1, comma 10, della Legge di Bilancio 2017 prevede la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni immateriali elencati nell'allegato B della legge stessa. Tale beneficio è riconosciuto ai soggetti che beneficiano della maggiorazione del 150 per cento. La norma, pertanto, mette in relazione il bene immateriale con il soggetto che fruisce dell'iperammortamento e non con uno specifico bene materiale. Pertanto, il *software* rientrante nel citato allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40 per cento a condizione che l'impresa usufruisca dell'iperammortamento del 150 per cento, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.



9

Agevolazioni

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Iperammortamento - Bene interconnesso: nozione - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 13

Affinché un bene possa essere definito 'interconnesso' ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'iperammortamento del 150 per cento, è necessario e sufficiente che:

- 1) scambi informazioni con sistemi interni (sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, *supply chain*, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.);
- 2) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).

10

Agevolazioni

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Iperammortamento - Perizia giurata: va redatta per singolo bene - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 14

La perizia giurata, da fornirsi in caso di beni con valore superiore a euro 500.000, deve essere redatta per singolo bene acquisito.

11

Agevolazioni

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Sterilizzazione ACE - Disapplicazione mediante interpello - Inammissibilità - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 17

Il comma 6-bis dell'art. 1 del D.L. n. 201 del 2011 introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, secondo cui 'per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010' non è una disposizione antielusiva ma una norma di sistema, sicché non può essere disapplicata mediante interpello probatorio.

12

Agevolazioni

Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo - Costo dei beni immateriali acquistati da società sottoposta a procedura fallimentare - Ammissibilità al beneficio - Chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 19 del 14 febbraio 2017

Con tale Risoluzione l'Agenzia fornisce alcuni chiarimenti sull'ammissibilità di costi sostenuti da un'impresa per l'acquisto di un lotto che comprende brevetti, marchi e disegni derivanti dal fallimento di un'altra società, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013. Con l'occasione vengono individuati anche i corretti criteri per quantificare il valore dei singoli beni immateriali ricompresi nel lotto di acquisto. Inoltre, si precisa che i costi sostenuti dalla società cedente fallita non entreranno a far parte del calcolo della media degli investimenti previsto per determinare la misura del credito d'imposta in R&S.



13

Agevolazioni

Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Costi per consulenze e altre attività rese da terzi - Ammissibilità al beneficio: condizioni - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 21 del 20 febbraio 2017

La Risoluzione fornisce chiarimenti in merito all'ammissibilità al 'credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo' degli investimenti, effettuati nell'ambito di un più ampio progetto di ricerca, relativi allo sviluppo e alla realizzazione di un 'prototipo dimostratore destinato agli esperimenti tecnologici' per l'esecuzione del quale si è reso necessario il ricorso alle prestazioni anche di soggetti terzi non regolate da uno specifico contratto. In particolare, il documento di prassi dà indicazioni sulla riconducibilità dei costi connessi alle componenti del prototipo dimostrativo tra le spese eleggibili all'agevolazione. La Risoluzione dà, inoltre, indicazioni sulla valorizzazione e l'imputazione temporale dei suddetti costi, sulle modalità di calcolo del credito di imposta spettante nonché sulla documentazione a supporto da conservare.

14

Imposta di registro

Modalità di tassazione decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore, precedentemente escusso dal creditore, che abbia agito in via di regresso nei confronti del debitore principale - Imposta di registro proporzionale - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 22 del 22 febbraio 2017

La statuizione di condanna contenuta in un decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell'ambito dell'azione di regresso, è soggetto all'imposta di registro proporzionale nella misura del 3 per cento, ai sensi dell'art. 8 della Tariffa, parte I, del D.P.R. n. 131 del 1986; non opera invece il principio di alternatività IVA/registro (e di conseguenza, la applicazione di quest'ultima imposta in misura fissa).

15

Imposte sui redditi

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Regimi speciali - Revoca delle opzioni tardiva - Remissione in bonis - Ammissibilità - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 29

La nuova disciplina delle opzioni per consolidato, trasparenza e *tonnage tax* (art. 7-*quater*, D.L. n. 193 del 2016) prevede che, alla scadenza, i regimi si rinnovano salvo revoca espressa. In caso di 'revoche dimenticate' è applicabile in via analogica il regime della remissione *in bonis* (art. 2 del D.L. n. 16 del 2012). Il contribuente può dunque comunicare la revoca, oltre il termine di legge, con la prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente a quella in cui la revoca andava ordinariamente comunicata, pagando la sanzione ridotta.

16

IMU

Immobili fieristici - Esenzione: condizioni - Risposta a Interrogazione parlamentare n. 5-10599 del 16 febbraio 2017

Sono censibili nella categoria E/4, e quindi esenti da IMU, le unità immobiliari destinate a fiera, spazi espositivi, mostre, mercati e simili costituite soprattutto da aree scoperte, saltuariamente attrezzate con strutture e *stand* amovibili per le esigenze espositive, e con modeste costruzioni destinate a soddisfare alcune esigenze primarie (biglietteria, servizi igienici, accoglienza, eccetera).



Laddove, invece, si tratti di compendi composti da più fabbricati ed aree con diverse utilizzazioni sia riguardo all'uso specifico che alla periodicità dello stesso uso nell'arco dell'anno, è necessario provvedere alla suddivisione del complesso in relazione alle diverse porzioni a destinazione omogenea, attribuendo a ciascuna di esse la corretta categoria catastale di tipo commerciale (D/8 o C/1). Ciò al fine di individuare, separatamente, gli immobili destinati alla mera esposizione delle merci e ai servizi strettamente correlati (quali biglietterie, padiglioni espositivi, eccetera) e quelli ad altra destinazione (quali quelli destinati alla vendita di beni e servizi).

Quanto sopra vale non solo ai fini dell'IMU ma anche della TASI.

17

IVA

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Comunicazioni IVA - Opzione: esercitabile da parte dei soggetti che emettono fatture - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 32

Possono esercitare l'opzione prevista dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015 tutti i soggetti passivi che emettono fatture, sia normalmente, sia in via eventuale, come avviene, ad esempio, per le operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 dietro richiesta del cliente.

18

IVA

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Comunicazioni IVA - Operazioni non documentate da fattura: non sussiste l'obbligo - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 33

Le operazioni attive e passive che non devono essere documentate da fattura, qualunque ne sia l'importo, non sono soggette ad obbligo di trasmissione. Resta la possibilità, in base all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, di inviare i dati in questione su base opzionale (si vedano per le relative modalità i Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 e prot. n. 212804 del 1° dicembre 2016).

19

IVA

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Comunicazioni IVA - Casi di esclusione - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 34

Si ritiene che siano esclusi dagli obblighi dell'art. 21, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, oltre ai produttori agricoli situati nelle zone montane, anche i soggetti in regime forfetario (ex art. 1, commi 5489, L. n. 190 del 2014) - nonché coloro che, sino al 2015, si sono avvalsi, secondo la previsione dell'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 2011, del c.d. 'regime dei minimi' e lo manterranno fino alla scadenza - i quali non annotano le fatture, non addebitano l'imposta in fattura ai propri clienti, non detraggono l'IVA sugli acquisti, non la liquidano, né la versano e non sono obbligati a presentare la Dichiarazione IVA



20

IVA

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Note di variazione IVA - Obblighi del curatore - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 36

Il comma 5 dell'art. 26 prevede che, laddove il cedente/prestatore si avvalga della facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione, il cessionario/committente, che ha già contabilizzato l'operazione nel registro IVA degli acquisti, è tenuto a registrare la corrispondente variazione in aumento, salvo il suo diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo di rivalsa. L'art. 1, comma 567 lett. d), della L. n. 232 del 2016 ha abrogato la norma che escludeva tale obbligo in caso di procedure concorsuali. Ne consegue che, nell'ipotesi sopra delineata, gli organi della procedura sono tenuti ad annotare nel registro IVA la corrispondente variazione in aumento; tale adempimento, tuttavia, non determina l'inclusione del relativo credito IVA vantato dall'Amministrazione nel riparto finale, ormai definitivo, ma consente di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato *in bonis*. Per quanto sopra, non sussistendo il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempimenti (cfr. Risoluzione n. 155 del 2001).

21

IVA

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Note di variazione IVA - Concordato preventivo - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 37

La Legge di Bilancio 2017 evita, di fatto, che diventino efficaci le modifiche all'art. 26 del Decreto IVA (D.P.R. n. 633 del 1972) previste dalla Legge di Stabilità per il 2016, con riferimento alle procedure concorsuali dichiarate a partire dal 1° gennaio 2017. Pertanto, in caso di concordato preventivo, trattandosi di procedura concorsuale, la nota di variazione può essere emessa solo quando è definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura. Al fine di individuare il momento in cui tale circostanza si verifica, tornano applicabili i chiarimenti forniti con Circolare n. 77 del 17 aprile 2000, secondo cui occorre far riferimento non solo al Decreto di omologazione del concordato che, ai sensi dell'art. 181 della Legge Fallimentare chiude il concordato, ma anche al momento in cui il debitore adempie agli obblighi assunti nel concordato stesso. Ne consegue che laddove, in caso di mancato adempimento, ovvero in conseguenza di comportamenti dolosi, venga dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in diminuzione può essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell'attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, a chiusura della procedura fallimentare.

22

IVA

Acquisti in esenzione da imposta oltre il limite del plafond - Modalità di regolarizzazione - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 16 del 6 febbraio 2017

In tale documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate, richiamando precedenti chiarimenti, illustra le (tre) procedure a disposizione degli esportatori abituali per regolarizzare gli acquisti effettuati senza applicazione dell'IVA oltre i limiti del *plafond*.



23

IVA

Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute - Primi chiarimenti - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 1 del 7 febbraio 2017

Nel documento in esame l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al regime opzionale di trasmissione telematica, di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015, dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, con riguardo alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017. Inoltre, La Circolare precisa che i chiarimenti forniti in relazione al regime opzionale si estendono anche al c.d. spesometro, ossia alla 'Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute' di cui all'art. 21 del D.L. n. 78 del 2010, come sostituito ad opera dell'art. 4 del D.L. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016. Infine, elenca i soggetti esclusi dal nuovo spesometro e fornisce precisazioni ulteriori, quali, tra le altre, quella secondo cui i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati nell'ambito del nuovo spesometro possono usufruire dell'agevolazione connessa all'utilizzo del Sistema di Interscambio, prevista per i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015.

24

IVA

Novità in materia di dichiarazioni d'intento da marzo e da aprile 2017 - Agenzia delle Entrate, Nota n. 4 del 7 febbraio 2017

Nel documento in oggetto, l'Agenzia delle Entrate fornisce risposte a quesiti in relazione alla modifica del modello di dichiarazione d'intento, approvato con Provvedimento n. 213221 del 2 dicembre 2016, ed utilizzabile per le operazioni effettuate dal 1° marzo 2017, e all'utilizzo del *plafond* nelle operazioni di estrazione di beni da depositi IVA.

25

IVA

Opzione per la liquidazione dell'IVA di gruppo - Per il 2017 vale anche la comunicazione col modello IVA 26 - Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 10 febbraio 2017

Per il 2017 è ancora possibile comunicare l'opzione per la liquidazione dell'IVA di gruppo inviando l'apposito modello già utilizzato in passato (Modello IVA 26), in alternativa all'indicazione nella Dichiarazione annuale IVA 2017. Dal 2018, invece, gli enti o le società commerciali potranno esercitare l'opzione esclusivamente nella dichiarazione annuale IVA, come previsto dall'art. 73 del D.P.R. n. 633 del 1972, modificato dalla Legge di Bilancio 2017. Il modello IVA 26 resterà utilizzabile per comunicare (ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. del 13 dicembre 1979) le variazioni intervenute nel corso dell'anno relative ai dati indicati in sede di adesione al regime.

26

IVA

Comunicazioni relative ai modelli INTRA-2 - Differimento della abrogazione - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Istat, Comunicato stampa congiunto del 17 febbraio 2017

La Legge di conversione del D.L. n. 244 del 2016 (cosiddetto 'Decreto Milleproroghe') posticipa di un anno gli effetti della soppressione delle comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione Europea (Modelli INTRA-2).



Pertanto, i soggetti passivi IVA, già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni (ovvero che rientrino in tale periodicità in base all'ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a euro 50.000,00 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017), sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei Modelli INTRA-2 compilando *integralmente* tali Modelli e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali telematici (Servizio telematico doganale e Entratel), al fine di rispettare gli obblighi statistici definiti a livello UE.

27

Processo tributario

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Definizione agevolata - Rinuncia al ricorso - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 42

Il comma 2, art. 6, del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 1° dicembre 2016, prevede che il debitore presenti una dichiarazione di adesione alla definizione agevolata indicando, fra l'altro, la pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. In riferimento al processo tributario, l'impegno a rinunciare non corrisponde strettamente alla rinuncia al ricorso di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992. Ciò che assume rilevanza sostanziale e oggettiva è il perfezionamento della definizione agevolata mediante il tempestivo e integrale versamento del complessivo importo dovuto.

28

Processo tributario

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Rottamazione delle cartelle - Contenzioso favorevole al contribuente - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 43

A causa dei tempi richiesti per l'esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può accadere che l'Agente della riscossione abbia un carico già oggetto di un provvedimento di annullamento. Si ritiene ammessa l'adesione del debitore anche nell'ipotesi descritta nel quesito (contenzioso favorevole al contribuente e quindi atto annullato dal giudice, ma debito ancora iscritto a ruolo) qualora ne abbia interesse (per esempio se si tratta di una sentenza non definitiva che potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione).

Si ritiene che gli effetti della definizione agevolata di norma prevalgono sugli esiti degli eventuali giudizi.

29

Processo tributario

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Definizione agevolata - Soccombenza in primo grado - Rinuncia al giudizio: effetti - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 44

La definizione agevolata è possibile solo in presenza di un carico affidato all'agente della riscossione e non riguarda direttamente le liti pendenti. Nell'ipotesi esposta nel quesito (si definisce il carico affidato dei due terzi e relative sanzioni amministrative dopo la soccombenza del ricorrente in primo grado), il giudizio prosegue per la frazione della pretesa che non è stata definita. Più precisamente, qualora l'esito definitivo del giudizio sia favorevole al contribuente, non vi sarà alcuna ulteriore riscossione né alcuna restituzione di quanto versato in sede di definizione agevolata. Qualora invece l'esito del giudizio sia sfavorevole al contribuente, vi sarà la riscossione del residuo terzo di tributi e correlati interessi e sanzioni amministrative, mentre il debito relativo alle sanzioni comprese nel carico dei due terzi è stato estinto mediante definizione agevolata.



30

Processo tributario

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) – Carichi definiti inferiori alla pretesa – Prosecuzione del contenzioso - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 45

Nel caso di una controversia pendente in Cassazione a seguito di impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di parziale annullamento dell'avviso di accertamento (ad esempio, riduzione decisa nella misura del 30 per cento della maggiore imposta accertata e contestata dal contribuente), pronuncia impugnata sia dall'Agenzia delle Entrate sia dal contribuente, la riscossione provvisoria dopo la pronuncia di secondo grado riguarda l'importo di tributi, sanzioni ed interessi determinati nella sentenza, pari - in riferimento a questo esempio - al 70 per cento dei tributi e correlati accessori in contestazione. Con riferimento a tale situazione, il perfezionamento della definizione agevolata produce l'effetto di estinguere integralmente il complessivo debito recato dai carichi affidati, senza possibilità di restituzione, mentre la controversia prosegue in quanto i carichi definiti sono inferiori alla pretesa in contestazione.

31

Riscossione

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Versamenti - Nuovo calendario per i versamenti rateali - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 31

Le imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2017 sono versate nel rispetto dei termini di cui all'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241 del 1997, come modificato dal D.L. n. 193 del 2016, ossia:

- Per i soggetti titolari di partita IVA entro 30 giugno 2017, 17 luglio 2017, 21 agosto 2017, 18 settembre 2017, ecc. [ovvero con la maggiorazione dello 0,40 entro il 31 luglio 2017, 21 agosto 2017, 18 settembre 2017, (...)];
- Per i soggetti non titolari di partita IVA entro 30 giugno 2017, 31 luglio 2017, 31 agosto 2017, 2 ottobre 2017, ecc. [ovvero con la maggiorazione dello 0,40 entro il 31 luglio 2017, 31 agosto 2017, 2 ottobre 2017, (...)].

32

Sanzioni amministrative

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Indebito utilizzo del credito in compensazione - Sanzione per dichiarazione infedele: si applica solo sul credito effettivamente utilizzato - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 38

Gli organi accertatori, nel determinare la sanzione per infedele dichiarazione in concreto irrogabile, non devono tener conto del maggior credito (o della parte di esso) che non risulti effettivamente utilizzata dal contribuente. In tale ipotesi, infatti, il contribuente, non avendo utilizzato il credito, non ha tratto alcun vantaggio (e, conseguentemente, arrecato alcun danno all'Erario); pertanto, la violazione commessa è punita con la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 (da euro 250 a 2.000), senza recupero d'imposta. La sanzione dal 90 al 180 per cento (ed il recupero dell'imposta) è applicabile nella sola ipotesi in cui il contribuente abbia indicato in dichiarazione e, successivamente, utilizzato un credito maggiore rispetto a quello effettivamente spettante.



33

Sanzioni amministrative

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Indebito utilizzo del credito in compensazione - Sanzione per dichiarazione infedele: si applica solo sulla differenza tra credito utilizzato e credito effettivamente spettante - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 39

Supponendo che il credito originario dichiarato sia pari a 1.000 e che l'Agenzia, lo riduca a 200. se il contribuente ha utilizzato il credito per 300, la sanzione per infedele dichiarazione viene rapportata a 100. Infatti la norma stabilisce che in tal caso si applichi una sanzione compresa tra il 90 e il 180 per cento della maggiore imposta dovuta o della 'differenza del credito utilizzato', cioè alla differenza tra il credito fruito e il credito spettante, che nel caso di specie è uguale ad euro 100.

34

Sanzioni amministrative

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Sanzioni tributarie - Indebito utilizzo del credito in compensazione - Sanzione per dichiarazione infedele: si applica solo sul credito effettivamente utilizzato - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 40

Si ipotizzi la seguente situazione. La Dichiarazione IVA relativa all'anno solare 2014 chiude con un credito di 100. La Dichiarazione IVA dell'anno successivo chiude con un credito di 120 (che ingloba anche il credito di 100 dell'anno precedente). Quella del 2016 chiude con un credito di 180 (comprendente anche i 120 dell'anno precedente), che viene utilizzato (nel 2017) per 90 a scomputo dell'IVA periodica. Nel 2018 l'Agenzia accerta l'infedeltà della Dichiarazione IVA del 2014, riducendo il credito di 100 a 30. Nel caso di specie, il credito utilizzato in compensazione nel 2017 (pari ad euro 90) è:

- a) superiore alla somma da recuperare (pari ad euro 70);
- b) inferiore all'eccedenza a credito complessiva maturata ante 2017 e compensabile, pari ad euro 110 (euro 30 maturati nel 2014 + 20 euro maturati nel 2015 e 60 maturati nel 2016).

Trovando, quindi, il credito compensato capienza nel credito effettivamente disponibile nel 2017, non si applica la sanzione proporzionale di cui all'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 471 del 1997 (dal 90 a 180 per cento del credito indebitamente utilizzato), ma quella in misura fissa di cui all'art. 8 (da euro 250 a 2.000).

35

Sanzioni amministrative

Chiarimenti forniti in occasione di incontri con la stampa specializzata (c.d. Telefisco 2017) - Sanzioni tributarie - Correzione errori contabili - Dichiarazione integrativa a favore - Procedura di cui alla Circolare n. 31 del 2013: superata - Agenzia delle Entrate, 2 febbraio 2017 - Risposta n. 41

La nuova disciplina recata dall'art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 193 del 2016, che consente di 'correggere errori o omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito', ivi compresi gli errori contabili, presentando una dichiarazione integrativa a favore entro i termini previsti per l'accertamento dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, supera i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 31 del 2013 in merito alla correzione di errori contabili.



Parte terza

Giurisprudenza

1

Accertamento

Dividendi percepiti da fondi pensione extracomunitari - Ritenuta alla fonte maggiore rispetto alla ritenuta applicabile ai fondi residenti - Normativa antidiscriminatoria UE in materia di circolazione di capitali: applicabilità - Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, Sentenze nn. 291, 292 e 293 del 27 aprile 2016

È illegittima la normativa - anche di natura convenzionale - che preveda un regime fiscale meno favorevole per un fondo pensione extracomunitario (nel caso specifico statunitense) rispetto a un fondo pensione residente in Italia (consistente nell'applicazione al fondo extracomunitario della ritenuta del 15 per cento sui dividendi di fonte italiana rispetto alla ritenuta dell'11 per cento sui dividendi percepiti da un fondo residente). Infatti la norma antidiscriminatoria in materia di circolazione di capitali (l'art. 63 del Trattato UE) può applicarsi anche nei confronti di Stati non membri, anche in presenza di convenzioni bilaterali, laddove si accerti la irragionevolezza della discriminazione tra situazioni omogenee, e l'assenza di valide giustificazioni. Pertanto, la disposizione nazionale e quella pattizia devono essere disapplicate e le somme trattenute in eccedenza rispetto a quelle che sarebbero state trattenute ad analogo fondo italiano devono essere restituite.

2

Accertamento

Royalties da sfruttamento di un marchio - Ritenuta ridotta sulla base di una Convenzione contro la doppia imposizione - Requisito di beneficiario effettivo: necessità - Certificazione di residenza: non sufficiente - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 5986 del 17 novembre 2016

Al fine di beneficiare della riduzione della ritenuta sulle royalties di fonte italiana, in base ad una Convenzione contro la doppia imposizione (nel caso di specie, quella in vigore tra Italia e Olanda), nessun rilievo dirimente può essere conferito alla mera dichiarazione rilasciata da funzionario olandese, che la società che riceve i dividendi sia fiscalmente residente nei Paesi Bassi, se, sulla base di elementi sostanziali (tra gli altri, assenza del marchio tra le immobilizzazioni immateriali nel bilancio della società), emerge che la stessa sia soggetto interposto fra il licenziatario e il beneficiario effettivo del marchio.

3

Accertamento

Dividendi - Esenzione in base all'art. 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (regime Madre-Figlia) - Clausola antielusiva specifica - Requisito di beneficiario effettivo: necessità - Certificazione di residenza in uno Stato Membro UE: non sufficiente - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 5986 del 17 novembre 2016

Nel caso di società residente in uno Stato Membro UE che risulta totalmente controllata da soggetti non residenti in Stati dell'Unione Europea (nel caso di specie, in uno Stato a fiscalità privilegiata), al fine di beneficiare dell'esenzione da ritenuta sui dividendi corrisposti dalla figlia italiana ai sensi dall'art. 27-bis, comma 5 del D.P.R. n. 600 del 1973, non è sufficiente la produzione di dichiarazioni e certificazione ufficiale di residenza del beneficiario comunitario, ma è necessario esibire documentazione idonea a dimostrare che la partecipazione nella società italiana non è detenuta all'esclusivo scopo di beneficiare del regime di cui alla Direttiva Madre-Figlia.



4

Accertamento

Controlli 'a tavolino' - Obbligo del contraddittorio: sussiste - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 2 del 3 gennaio 2017

Qualora l'avviso di accertamento venga emesso dall'Ufficio senza che quest'ultimo abbia previamente instaurato il necessario contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente, l'atto è da ritenersi nullo anche nei cosiddetti controlli 'a tavolino'. Tale principio, infatti, è da considerarsi immanente nell'ordinamento giuridico a presidio di valori costituzionalmente tutelati oltre che espressione di civiltà giuridica, sicché non può essere condivisa la presa di posizione di Cass. SS.UU. n. 24823 del 9 dicembre 2015, secondo cui, in assenza di una norma espressa, l'obbligo di confronto preventivo sussiste solo per i tributi armonizzati come l'IVA.

5

Accertamento

Compensi per la distribuzione di copie di programmi informatici - Qualifica di royalties: non sussiste in assenza di diritto di riproduzione e sfruttamento del diritto d'autore sul programma - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 60 del 18 gennaio 2017

L'art. 12 del Modello di Convenzione OCSE e il relativo Commentario, dedicato espressamente alla distribuzione del *software*, esclude la natura di *royalties* nel caso dei pagamento di diritti di distribuzione che non conceda, come nel caso in esame, il diritto di riproduzione e di sfruttamento del diritto d'autore sul programma.

6

Accertamento

Omessa ritenuta alla fonte - Regime sanzionatorio: non riguarda il sostituto - Commissione Tributaria Provinciale di Parma, Sentenza n. 35 del 20 gennaio 2017

In caso di omessa ritenuta alla fonte, da parte del sostituto d'imposta, su somme, aventi natura reddituale, corrisposte al lavoratore dipendente, quest'ultimo, pur essendo debitore delle imposte non trattenute né versate dal datore di lavoro, non è soggetto al regime sanzionatorio previsto per l'omissione in dichiarazione dell'indicazione dei redditi erroneamente non assoggettati a ritenuta. Il sostituto infatti, confidando nell'osservanza delle norme tributarie da parte del sostituto, non è obbligato al versamento di imposte alle quali, *ope legis*, avrebbe dovuto il datore di lavoro provvedere.

7

Accertamento

Accertamento con adesione - Presentazione dell'istanza mediante raccomandata: è valida - Termini: decorrenza dalla data di spedizione - Cassazione, Sentenza n. 3335 dell'8 febbraio 2017

L'istanza di adesione all'avviso di accertamento è validamente presentata anche se è stata spedita, in busta chiusa, con raccomandata. Ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale dei 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, rileva la data di spedizione dell'istanza, e non quella di ricevimento da parte dell'Ufficio.



8

Accertamento

Istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo - Acquiescenza: non sussiste - Cassazione, Sentenza n. 3347 dell'8 febbraio 2017

L'acquiescenza all'atto impositivo notificato dall'ente impositore deve essere contenuta in un atto espresso di contenuto inequivocabile, oppure va effettuata mediante comportamento concludente, sempre inequivocabile. Pertanto, non è configurabile l'acquiescenza del contribuente all'atto impositivo la circostanza che quest'ultimo, prima della notifica del ricorso avverso il medesimo atto, abbia chiesto e ottenuto la rateizzazione ex art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973. Infatti, l'obbligo di pagamento delle somme permane nonostante sia presentato il ricorso, e ciò rende infondata la tesi dell'acquiescenza.

9

Imposta di registro

Art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 - Funzione antielusiva - Esclusione - Cassazione, Sentenza n. 3562 del 10 febbraio 2017

L'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 non è disposizione predisposta al recupero di imposte 'eluse', perché l'istituto dell'abuso del diritto ora disciplinato dall'art. 10-bis della L. n. 212 del 2000 presuppone una mancanza di 'causa economica' che non è invece prevista per l'applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986. Trattasi invece di una norma che semplicemente impone, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, di qualificare l'atto o il 'collegamento' negoziale in ragione del loro 'intrinseco'. E cioè in ragione degli effetti 'oggettivamente' raggiunti dal negozio o dal 'collegamento' negoziale, come, ad esempio, può avvenire con il conferimento di beni in una Società e la cessione di quote della stessa che se 'collegati' potrebbero essere senz'altro idonei a realizzare 'oggettivamente' gli effetti della vendita e cioè il trasferimento di cose dietro corrispettivo del pagamento del prezzo. Inoltre la fattispecie regolata dall'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 nemmeno ha a che fare con l'istituto della simulazione, atteso che la riqualificazione in parola avviene anche se le parti hanno realmente voluto quel negozio o quel 'collegamento' negoziale. Se dunque la tassazione dell'imposta di registro in misura proporzionale non deriva dalla individuazione di un 'abuso di diritto' non vi è ragione per estendere alle imposte indirette una disposizione dettata per le imposte dirette, e relativa all'applicazione dell'istituto della 'plusvalenza' (che opera esclusivamente nelle imposte dirette): ed è irrilevante che la legge escluda, in riferimento alle imposte dirette la sussistenza dell'abuso in riferimento a determinate operazioni economiche.

10

Imposte indirette

Imposta sulle donazioni - Istituzione del trust - Tassazione proporzionale - Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sentenza n. 9525 del 28 dicembre 2016

L'atto di istituzione del *trust*, anche in assenza di arricchimento, configura una manifestazione di capacità contributiva da tassare con l'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale.



11

Imposte sui redditi

*Società di comodo - Impossibilità di locare l'unico bene strumentale per effettive condizioni di mercato - Configura 'oggettiva situazione' valida ai fini della disapplicazione della norma-
Cassazione, Sentenza n. 5080 del 28 febbraio 2017*

L'impossibilità dell'impresa di locare l'unico bene strumentale, dovuta alle effettive condizioni del mercato di riferimento, rappresenta una ragione oggettiva sufficiente a impedire il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto e quindi a giustificare la disapplicazione della normativa sulle società di comodo ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis della L. n. 724 del 1994.

12

Imposte sui redditi

Regime CFC - Aliquota minima applicabile - Cassazione, Sentenza n. 5154 del 28 febbraio 2017

In base all'art. 167 del TUIR applicabile *ratione temporis*, i redditi dell'impresa estera controllata imputati per trasparenza al soggetto residente controllante devono essere assoggettati a tassazione separata 'con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento'. La misura del 27 per cento (residuo della disciplina DIT, eliminato con la L. n. 208 del 2015) è concepita dal legislatore come la soglia minima dell'aliquota media e pertanto non rileva laddove non vi sia un'aliquota media in quanto, in tal caso, è applicabile l'aliquota ordinaria.

13

IMU - TASI

Impianti di risalita - Categoria catastale: D/8 - Cassazione, Ordinanze nn. da 1442 a 1445 del 20 gennaio 2017

Gli impianti di risalita (costituiti, nel caso specifico, da unità immobiliari rappresentate da locali tecnici e di servizi, magazzini e cabina di manovra a servizio della seggiovia quadriposto) vanno classificati nella categoria catastale D/8, anziché in quella particolare E/1. Infatti, in tale ultima categoria non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. In particolare, non sussiste il presupposto del classamento come 'mezzo pubblico di trasporto', che presuppone una sia pur parziale utilizzabilità della struttura come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico, laddove un impianto di risalita svolge un'esclusiva funzione commerciale di ausilio ed integrazione dell'uso delle piste sciistiche.



14

IRAP

Qualifica di holding industriale - Criteri - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 369 del 17 gennaio 2017

Ai fini della qualifica di *holding* industriale, soggetta alla aliquota (maggiorata) IRAP del 5,57 per cento, indipendentemente dall'abrogazione dell'elenco previsto dall'art. 113 TUB (testo ante 2010), l'art. comma 9, del D.P.R. n. 446 del 1996 continua ad applicarsi laddove concorrano entrambi i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. del 6 luglio 1994 e cioè il requisito patrimoniale (attivo riconducibile all'attività di assunzione di partecipazioni superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale) ed il requisito reddituale (ammontare dei redditi derivanti dall'assunzione di partecipazioni superiore al 50 per cento dei redditi complessivi). In senso conforme, le Circolari nn. 19 e 37 del 2009, in materia di deducibilità degli interessi (in senso contrario: Istruzioni alla Dichiarazione IRAP 2014,2015,2016 ove si afferma che 'l'esercizio prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in società non finanziarie risulta verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio di esercizio eccede il 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale').

15

IVA

Indicazione in dichiarazione di un credito superiore a quello spettante - Parziale utilizzo in compensazione - Indebito o fraudolento uso del credito: non sussiste - Cassazione, Sentenza n. 2882 del 3 febbraio 2017

L'indicazione nella dichiarazione annuale di un credito superiore a quello spettante, qualora non sussista un effettivo utilizzo dello quota non spettante in compensazione, non costituisce una violazione equiparabile, ai fini amministrativi e penali, all'indebito o fraudolento uso del credito, né un tentativo di illecito fiscale, in presenza di un'indubbia condotta in buona fede del soggetto passivo che non ha utilizzato, in alcun modo, il maggior credito erroneamente indicato nella dichiarazione.

16

IVA

Cessioni intracomunitarie - Non imponibilità - Mancata iscrizione al Vies - Irrilevanza in presenza dei requisiti sostanziali - Corte di Giustizia, Sentenza n. C-21/16 del 9 febbraio 2017

Non viene meno la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni intracomunitarie qualora l'acquirente, pur essendo titolare di un numero di identificazione nazionale, non sia iscritto al *Vies* e quindi non abilitato a realizzare operazioni transfrontaliere. Tale assunto vale a patto che siano soddisfatte le condizioni sostanziali ai fini della non imponibilità e che non sussista alcun indizio serio che lasci supporre l'esistenza di una frode. Inoltre, a nulla rileva il fatto che il fornitore sia a conoscenza delle circostanze che caratterizzano la situazione dell'acquirente, essendo persuaso che quest'ultimo, successivamente, sarebbe stato registrato come operatore intracomunitario con effetto retroattivo.



17

Processo tributario*Mancata attestazione di conformità - Notifica di copia priva di una o più pagine - Conseguenze - Cassazione, Ordinanza n. 22106 del 31 ottobre 2016*

La mancata attestazione di conformità non integra un vizio di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (conforme: Cass. n. 11760 del 2014 e n. 6780 del 2009).

Qualora l'appello sia stato notificato in una copia mancante di una o più pagine, non va dichiarata automaticamente l'inammissibilità di tale atto, in forza dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale ipotesi integra una mera incompletezza materiale e non quella sostanziale difformità di contenuto sanzionata con l'inammissibilità, sicché il giudice deve accertare se la suddetta mancanza abbia effettivamente impedito al destinatario della notifica la completa comprensione dell'atto e, quindi, leso il suo diritto di difesa, con la conseguenza che non può dichiararsi l'inammissibilità se le pagine omesse risultino irrilevanti al fine di comprendere il tenore dell'impugnazione, ovvero quando l'atto di costituzione dell'appellato contenga, comunque, una puntuale replica ai motivi di gravame contenuti nell'atto notificato (conformi: Cass. n. 8138 del 2011 e Cass. n. 25504 del 2011).

18

Processo tributario*Credito d'imposta non indicato in dichiarazione - Spettanza in sede giudiziale in presenza dei requisiti sostanziali - Cassazione, Sentenza n. 26550 del 21 dicembre 2016*

Qualora il contribuente ometta nella dichiarazione dei redditi l'indicazione del credito d'imposta per la ricerca scientifica di cui all'art. 5 della L. n. 449 del 1997, l'adempimento previsto, a pena di decadenza, dall'art. 6 del D.M. n. 275 del 22 luglio 1998, può essere dimostrata in sede contenziosa la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'utilizzo del credito d'imposta. Infatti gli effetti decadenziali che l'art. 6 del D.M. n. 275 del 1998 collega all'omessa indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi rilevano unicamente sul piano amministrativo e non anche sul piano processuale qualora siano dimostrati i requisiti sostanziali sui quali si sorregge il credito d'imposta in questione (conformi: Cass. SS. UU., n. 13378 del 2016 e n. 17757 del 2016).

19

Processo tributario*Giudicato - Ultrattività: sussiste per le imposte dirette - Cassazione, Sentenza n. 3569 del 10 febbraio 2017*

È opponibile relativamente ai tributi non armonizzati (nel caso specifico, IRPEG e IRAP), in una controversia riguardante un diverso anno di imposta, la formazione del giudicato sulla sentenza con la quale la commissione di merito annulla l'atto impositivo ritenendo inutilizzabili i rilievi rinvenibili in un PVC emesso a seguito di una verifica protrattasi oltre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 12, comma 5 della L. n. 212 del 2000. Pertanto l'illegittimità della verifica per superamento del termine di permanenza presso i locali della società verificata, affermato con sentenza passata in giudicato relativamente all'anno di imposta 2000, esplica i propri effetti anche nel giudizio relativo all'anno di imposta 1999, a prescindere dalla condivisione della tesi giuridica affermata con la sentenza passata in giudicato.



Con riferimento all'IVA l'efficacia espansiva del giudicato è preclusa dal diverso principio secondo cui le controversie in materia di IVA sono soggette a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall'art. 2909 c.c., e dalla sua eventuale proiezione oltre il periodo di imposta, che ne costituisce specifico oggetto (in tal senso, Corte di Giustizia n. C-2/08 del 2009).

20

Sanzioni amministrative

Istituto della continuazione ex art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 472 del 1997 - Tardivo od omesso versamento: inapplicabilità - Cassazione, Sentenza n. 1540 del 20 gennaio 2017

Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento (*contra*: Cass. n. 21570 del 2016).

21

Sanzioni amministrative

Tardivo versamento - Violazione sostanziale: sussiste - Incertezza normativa tributaria: nozione - Cassazione, Sentenza n. 4960 del 27 febbraio 2017

Il ritardo nel versamento di un tributo (accise, nel caso di specie) integra una violazione sostanziale poiché incide sul pagamento del tributo ed arreca pregiudizio all'incasso erariale. Pertanto, deve essere applicata la sanzione per gli omessi versamenti (art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997).

La condizione di 'incertezza normativa tributaria', che esclude la applicazione di sanzioni, sussiste solo in presenza di un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, di individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie. Resta però irrilevante l'eventuale incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti in causa.

22

Statuto del contribuente

Interpelli - Inoppugnabilità - Applicabilità ai procedimenti in corso - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 9725 del 23 dicembre 2016

I contrasti esistenti nella giurisprudenza di legittimità in tema di impugnabilità dell'interpello disapplicativo sono stati risolti dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 156 del 2015, vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, il quale ha stabilito la generale non impugnabilità delle risposte date agli interpelli, e con particolare riguardo all'interpello per la disapplicazione di norme tributarie antielusive, evidenziando che esso non è atto autonomamente impugnabile, potendo essere oggetto di ricorso soltanto 'unitamente all'atto impositivo'.

Tale norma riveste natura processuale, sicché si applica anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della disposizione, in base al principio *tempus regit actum*.





Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

IT-FM-TPP@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
Tel. 02 676441 - Fax 02 67644758

Ancona

Via 1° Maggio 150/A, 60131
Tel. 071 2916378 - Fax 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711 - Fax 051 4392799

Firenze

Viale Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961 - Fax 055 2619666

Genova

Piazza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225 - Fax 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617 - Fax 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611 - Fax 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518 - Fax 075 5723783

Pescara

Piazza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479 - Fax 085 4429900

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
Tel. 06 809631 - Fax 06 8077459

Torino

Corso Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166 - Fax 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111 - Fax 045 8114390



kpmg.com/socialmedia



kpmg.com/app

© 2017 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ('KPMG International'), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.